



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 35 DI DATA 05.05.2016 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO:

Convenzione di cui all'art. 90 della L.P. 15/2015 e ss.mm. con i Signori
Piazzini Andrea, Longo Arianna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- premesso che con provvedimento giuntale n. 45 di data 24.04.2015 sono stati approvati gli atti di indirizzo con l'attribuzione delle competenze specifiche ai rispettivi responsabili, e ciò al fine di consentire la gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visto l'atto di delega del Sindaco di data 31.07.2015 prot. n. 4680;
- vista la richiesta presentata dai Signori Piazzì Andrea e Longo Arianna volta ad ottenere il permesso di costruire per la ristrutturazione con ampliamento di un nuovo alloggio a piano secondo e sottotetto di p.ed. 1340 p.m. 2 in C.C. Tesero;
- accertato che la realizzazione dell'intervento è strettamente necessario per ricavare l'alloggio dei Sig.ri Piazzì Andrea e Longo Arianna e che gli stessi non dispongono di altro alloggio idoneo, come evincesi dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) di data 24.03.2016, e che pertanto possono godere delle agevolazioni di cui all'art. 90 della L.P. 15/2015 e s.m.;
- visto l'art. 122 della L.P. 04 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente);
- visto l'art. 8 del vigente Regolamento per applicazione del contributo di concessione;
- visto l'art. 90 della L.P. n. 15 del 04.08.2015 "denominata legge provinciale per il governo del territorio" nello specifico il comma 1 lettera c) il quale stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto: per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia classificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
- visto l'art. 90 comma 2 della citata legge;
- riconosciuta ai Sig.ri Piazzì Andrea e Longo Arianna l'applicabilità della disposizione agevolativa, che comporta l'esenzione totale dal versamento del contributo di costruzione, per la parte di superficie utile lorda recuperata, limitatamente ai primi 200,00 mq. di superficie utile lorda, su di un totale di mq. 202,61, da destinare ad abitazione primaria dei Sig.ri Piazzì Andrea e Longo Arianna, sulla particella contraddistinta dal mappale p.ed. 1340 p.m. 2 in C.C. Tesero;
- visto lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione, che si compone di n. 6 articoli, per l'esenzione totale dal versamento del contributo di costruzione, per la parte di superficie utile lorda ristrutturata con ampliamento, limitatamente ai primi 200,00 metri quadrati di superficie utile lorda, su di un totale di mq. 202,61, da destinare ad abitazione primaria dei Sig.ri Piazzzi Andrea e Longo Arianna, rispettivamente nati a Cavalese il 10.07.1981 e il 19.03.1987, sulla particella contraddistinta dal mappale p.ed. 1340 p.m. 2 in C.C. Tesero;
- 2) di prendere atto che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno a totale carico del richiedente.

IL RESPONSABILE

- F.to geom. Mansueto Vanzo -